

STATUTO

Articolo 1 Denominazione e Sede

L'associazione denominata “**Associazione Italiana Avvocati dello Sport**” fondata in Roma con atto costitutivo del 6 Settembre 2013, ha sede istituzionale in Roma e sede organizzativa e legale in Nocera Inferiore (Sa), Cap 84014 alla Via Giovanni Pascoli n. 54.

La sede associativa è modificabile con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 Oggetto e Scopo

L'Associazione Italiana Avvocati dello Sport è un'associazione di rappresentanza e di categoria di avvocati specializzati in diritto dello sport ed è aperta all'adesione di avvocati e praticanti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente Statuto.

Essa ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e internazionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le cariche associative previste nel presente statuto sono svolte gratuitamente e non prevedono forma alcuna di retribuzione.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di:

- Favorire l'esercizio della professione forense nel campo del diritto dello sport con elevati standard professionali mediante l'approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia sul piano nazionale che internazionale;
- Operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli avvocati specializzati nel diritto dello sport e, più in generale, la professione legale;
- Operare per gli avvocati ed i praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla professione forense nell'ambito del diritto dello sport e delle materie ad esso connesse;
- Promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione di giovani avvocati e praticanti, anche attraverso l'organizzazione di eventi formativi / seminari / convegni sia in Italia che all'estero, in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la materia del diritto dello sport ovvero materie ad esso connesse;
- Promuovere anche l'attività di partecipazione e facilitare i rapporti con avvocati ed associazioni professionali italiane e straniere nel campo del diritto dello sport;
- Agevolare la collaborazione tra gli avvocati che si dedicano, sia sul piano nazionale che internazionale, allo studio e alla pratica del diritto dello sport al fine di garantire a tutti la possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche stragiudiziale;
- Adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto dello sport, nonché per la costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo;

L'Associazione ha per scopo, altresì, la valorizzazione del patrimonio giuridico ed economico nella materia sportiva, la professionalità dell'Avvocato esperto di diritto dello sport, nonché la qualità dei servizi che lo stesso può offrire, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo dello sport e di proporre nuove soluzioni normative relative sia al diritto sostanziale che procedurale.

Tale scopo verrà perseguito, tra l'altro:

- Favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico – sportive che si sviluppano attraverso l'incontro di studiosi ed operatori;
- In campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, intensificando i rapporti con esse, là dove già esistono, con l'obiettivo di creare una associazione degli Avvocati internazionale che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente statuto.

- Organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, volti alla diffusione dei valori dell'Associazione.

L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l'Associazione potrà comunque interloquire e collaborare con organi istituzionali nazionali, europei ed internazionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l'organizzazione delle iniziative previste nello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e logistico di soggetti e/o enti, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell'ottimizzazione delle proprie risorse economiche.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Tutte le suddette finalità saranno realizzate anche attraverso l'attività di un Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 18.

Articolo 3

Soci

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: fondatori, aderenti, sostenitori.

Sono soci fondatori e costituiscono il Consiglio Direttivo: Prof. Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore Civale, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. Giuseppe Candela.

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di "socio aderente", coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ed i praticanti iscritti ad uno degli albi o registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali italiani.

Altresì, possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati abilitati all'esercizio della professione forense in un paese Ue, iscritti negli appositi registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali italiani, nonché le Società tra Professionisti composte da Avvocati, con iscrizione in apposita Sezione.

Si definiscono "soci sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità associative. I soci sostenitori ovvero il proprio rappresentante in caso di persone giuridiche hanno il diritto a presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto. Tuttavia, in casi di particolare rilevanza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono decidere di avvalersi del c.d. "voto consultivo" degli stessi.

Articolo 4

Ammissione dei soci e requisiti

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile sul sito ufficiale dell'associazione www.avvocatisport.it) stesso allegando i documenti richiesti.

Il richiedente deve possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli scopi statuari e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale ai fini dello svolgimento della professione di Avvocato.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione, comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata con la restituzione dei documenti presentati e non è impugnabile; il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.

Articolo 5

Diritti dei soci

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota di iscrizione, hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali e godono del diritto all'elettorato passivo e attivo.

Articolo 6 **Onorabilità dei soci**

Unitamente ai requisiti professionali è richiesta ai soci, appartenenti a qualsiasi categoria, l'osservanza ed il mantenimento di un comportamento consono alla veste assunta, decoroso e improntato al rispetto dei principi deontologici.

Non possono assumere la carica di soci, e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi, specificamente previsti in apposito elenco esterno al presente Statuto redatto dal Consiglio Direttivo e rivisitato con cadenza annuale.

La decadenza, nei casi di cui al comma precedente, costituisce effetto automatico al verificarsi di una delle condizioni indicate ed è comunicata dal Consiglio Direttivo al solo interessato nelle modalità idonee a rispettare la privacy dello stesso.

Qualora il socio compia atti, in qualsiasi forma lesivi del buon nome dell'Associazione o che possano pregiudicare l'onorabilità e l'immagine dell'Associazione, su richiesta del Consiglio Direttivo deliberata a maggioranza dei propri componenti, l'Assemblea Straordinaria può deliberare a maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti, l'espulsione dall'Associazione, previo parere motivato del Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 **Quota di adesione**

La quota di adesione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

L'iscrizione all'associazione ed il versamento della quota associativa è valida per l'anno solare.

Articolo 8 **Decadenza dei soci**

I soci perdono la loro qualifica in caso di dimissioni o decadenza.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Presidente; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui il presidente riceve le dimissioni.

La decadenza da socio si verifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, nei seguenti casi:

- non sia versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine prescritto, la quota di iscrizione annuale e in tal caso la decadenza opera di diritto;
- mancato versamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, della quota di iscrizione annuale;
- perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma terzo;
- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità, ovvero siano stati posti in essere dal socio comportamenti che violino gravemente le norme e gli obblighi del presente statuto, o che comunque possano pregiudicare l'onorabilità e l'immagine dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata r/r o posta elettronica certificata. Detta delibera verrà successivamente comunicata all'Assemblea secondo le previsioni di cui all'art. 6.

Il socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al collegio dei probiviri, ai sensi del successivo articolo 20, comma 5, lettera a).

La dichiarazione di decadenza non fa sorgere il diritto alla restituzione delle quote fino a quel momento versate.

Articolo 9 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Presidente Onorario;
il Collegio dei Probiviri;
il Tesoriere;
il Segretario Generale.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è cumulabile esclusivamente con la Presidenza Onoraria e con la carica di Tesoriere. Per tutte le altre cariche vige il principio del divieto di cumulo.

Articolo 10 Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori ed i soci aderenti che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

La regolarità del socio nel versamento della quota associativa viene accertata il giorno antecedente all'adunanza assembleare.

L'assemblea ordinaria:

- A) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- B) elegge il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura;
- C) elegge 5 ulteriori membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4;
- D) nomina i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'A.I.A.S. faccia parte, o designare propri candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse;
- E) delibera sulla proposta di espulsione di un socio nei casi previsti dall'art. 6;
- F) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni;
- G) approva il Regolamento di Gestione e Organizzazione redatto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria:

- A) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

Articolo 11 Convocazione dell'Assemblea e validità

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, entro il 30 settembre di ogni anno.

L'Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei soci.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai soci almeno 15 giorni prima a mezzo di posta elettronica ovvero a mezzo Fax all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso.

La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre dieci giorni da quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 12

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; non è ammesso il voto per delega se non in rappresentanza delle società di Professionisti.

Su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, l'Assemblea vota a scrutinio segreto.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo che presentano candidatura ai sensi del Regolamento Elettorale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio, alla costituzione dell'Associazione, si compone di 5 membri, compreso il Presidente, costituiti dai soci fondatori.

I soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell'Associazione, salve le ipotesi di dimissioni o decadenza.

Ulteriori 5 membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea, a rotazione, ogni 4 anni, secondo le modalità di cui al Regolamento di Gestione e Organizzazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del consiglio stesso.

In alternativa, il Direttivo può convocare l'Assemblea per fare eleggere i consiglieri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri membri secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.

Il Consiglio Direttivo indica tra di essi all'unanimità il Presidente Onorario dell'Associazione.

Articolo 15

Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ed in particolare:

- a) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alla Presidenza dell'Associazione nel Regolamento di Gestione e Organizzazione dell'Associazione nel Regolamento Elettorale;
- b) adotta circolari e regolamenti, con efficacia vincolante per i soci, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;

- d) nomina il Segretario Generale dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri membri e tra i soci aderenti;
- e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci;
- f) delibera la decadenza dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20;
- g) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- j) nomina Commissioni ai sensi del successivo art. 18 per lo svolgimento di specifiche iniziative, scegliendone i componenti anche tra persone che non siano soci e determinarne poi lo scioglimento;
- k) convoca l'Assemblea in seduta straordinaria;
- l) delibera la candidatura all'elezione del Consiglio dell'Ordine di soci sostenuti dall'Associazione;
- m) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea di ulteriori cinque membri che entreranno a far parte, unitamente ai soci Fondatori, del Consiglio Direttivo;
- n) nomina i membri del Comitato Scientifico, composta da i presidenti e vice-presidenti delle Commissioni.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Onorario, o in assenza di questi da un Consigliere nominato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente.

Articolo 17

Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di Vice-Presidente. In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l'attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso.

Il Tesoriere effettua, su delega alla nomina da parte del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al

compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i membri del Consiglio stesso.

In caso di certificato impedimento da parte del tesoriere, o in casi straordinari di necessità e urgenza, il Presidente può, autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Articolo 18 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da i presidenti e vicepresidenti delle Commissioni, scelti tra professionisti in materie giuridiche ed economiche, di riconosciuta competenza e autorevolezza. I componenti del Comitato Scientifico, ed il suo Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 4 anni, salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto. Il Comitato Scientifico, presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

Articolo 19 Le Commissioni

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento costituire una o più Commissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinate tematiche o per l'organizzazione di specifici eventi o manifestazioni.

La Commissione così costituita deve essere sempre presieduta da un membro del Direttivo che ne è il coordinatore e il responsabile.

La Commissione deve riferire al direttivo sullo stato dei lavori, periodicamente e comunque ogni qualvolta ne sia richiesta dal direttivo e deve agire secondo quanto stabilito dal direttivo all'atto della sua costituzione.

La Commissione si scioglie automaticamente non appena raggiunto lo scopo per il quale è stata costituita e comunque quando lo scioglimento venga deliberato dal direttivo.

Ai fini della organizzazione e costituzione delle Commissioni, il Consiglio Direttivo adotta un apposito Regolamento delle Commissioni di Lavoro.

Articolo 20 Il Collegio dei Proviviri

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 27, organo giurisdizionale dell'Associazione è il Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri che permangono in carica 4 anni.

La carica di componente del Collegio dei proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne quella di Presidente Onorario.

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito un Presidente.

Il Collegio si riunisce con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due membri effettivi.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un membro effettivo il collegio ne pronunzia la decadenza della carica.

Il Collegio dei Proviviri:

-
- a) decide sulle impugnazioni di provvedimenti di decadenza deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - b) dirime tra gli iscritti le controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi, con decisione inappellabile;
 - c) vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali, in caso di controversia, è l'autorevole interprete;
 - d) decide sulle questioni attinenti la conformità allo statuto ed ai regolamenti degli atti o delibere del consiglio direttivo o dell'assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi socio convoca l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente e, ove occorresse, anche in esito alla pronuncia di cui al successivo articolo 22. Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi. In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove

occorra, dovrà dare pronta notizia ai soci della decisione del collegio e revocare l'assemblea. Nel caso di inerzia e in ipotesi di comprovata gravità il collegio può dichiarare decaduto il consiglio direttivo, convocando direttamente l'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;

- e) Esprimere pareri vincolanti in merito alla espulsione di soci dall'Associazione, allorchè la decisione sia rimessa all'Assemblea.
-

Articolo 21

Procedura dinanzi al Collegio dei Proviviri

Nel caso di controversie di cui all'articolo 20, l'atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve pervenire al presidente del collegio, indirizzata presso la sede sociale, nei venti giorni successivi alla comunicazione all'interessato dell'atto soggetto a gravame.

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.

A richiesta anche di una sola delle parti, il collegio potrà fissare una seduta per l'audizione personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso di almeno dieci giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il collegio dovrà pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi.

Articolo 22

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario scegliendolo fra soggetti all'interno o all'esterno della Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe che egli possa adempiere proprio in virtù delle qualità possedute e che ne hanno determinato la nomina, oltre a eventuali incarichi di rappresentanza e di contatti con altri Enti.

Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all'interno della Associazione, il rispetto dell'indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto.

Il Presidente Onorario rimane in carica 4 anni.

Articolo 23

Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizione o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche, contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e di soci, da eventuali contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di organizzazioni nazionali e internazionali, di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 500,00 (Euro 100,00 per ogni socio fondatore).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dei fondatori originari all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 24

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche.

Articolo 25

Organizzazione Territoriale

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può costituire delle articolazioni a livello regionale, prive di autonomia patrimoniale e giuridica, denominate Coordinamenti Regionali.

Ciascun Coordinamento Regionale è composto almeno da un Coordinatore e due ViceCoordinatori.

La creazione di ciascun Coordinamento è rimessa alla valutazione ed alla decisione del Consiglio Direttivo, subordinatamente alla previa richiesta da parte dei soci promotori che dovrà avvenire secondo le modalità all'uopo prescritte dall'Associazione nello specifico Regolamento dei Coordinamenti Regionali.

Il Regolamento dei Coordinamenti Regionali detta i requisiti per la costituzione del Coordinamento Regionale e prescrive le regole principali di funzionamento. Con propria delibera il Consiglio Direttivo procede ad approvare la costituzione del Coordinamento Regionale e nominare un Coordinatore e i ViceCoordinatori, la durata dei quali è di due anni, eventualmente rinnovabili.

Articolo 26

Entrata in vigore e norme applicabili

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

In sede di prima elezione dei nuovi Organi non trova applicazione alcuna ipotesi di non eleggibilità immediata dei consiglieri del direttivo in carica.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo ed in caso di lacune alle disposizioni di legge in materia.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea in occasione della riunione tenutasi in Roma il 21/10/2016.